



Cuggiono, 17 dicembre 2022

Verbale

ASSEMBLEA STRAORDINARIA per modifiche statutarie

Sabato 17 dicembre alle ore 11 presso la sede sociale dell'*Ecoistituto della Valle del Ticino OdV* via San Rocco 28 – Cuggiono, si è tenuta l'assemblea straordinaria con **unico punto all' OdG aggiornamento dello statuto** con le modifiche richieste da Città Metropolitana Milano al fine di poter essere iscritti al RUNTS (Regitro Unico Terzo Settore)

Sono presenti:

Aina Pacifico, Bertani Carlo, De Ciechi Stefano, Donadoni Marco, Ferrario Eva, Magni Marco, Ferrè Carlo, Scotti Flavio, Traferri Margherita, Lassini Elisabetta, Magni Oreste, Oppedisano Franco, Oriola Antonio, Gualdoni Chiara, Malini Luca, Tronelli Donatella, Bergo Luca, Bossi Elena, Garavaglia Carmen, Picetti Nora, Magni Davide, Pastori Silvio, Papini Franco, Garavaglia Franco Giuseppe, Riboldi Tamara, Rudoni Pinuccia, Ulivi Roberto, Oriani Maria Luigia, Rainoldi Bruno, Milani Ernesto, Redigonda Efrem, Moneta Achille,

Constatata la presenza del numero legale dei soci (32 dei complessivi 42), il presidente Oreste Magni, propone quale segretaria Margherita Traferri, accettata dai presenti.

Si passa alla lettura delle integrazioni richieste che vengono accettate alla unanimità

L'assemblea si chiude alle ore 11,30

La segretaria Margherita Traferri

Il presidente Oreste Magni

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Ufficio Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL 28.12.2022
AL N° 3839 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale
Il Funzionario Delegato
Salvatore STARITA





Ecoistituto
della valle del Ticino
OdV
Organizzazione di Volontariato

Statuto dell'associazione



Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata.

- 1.1** - È costituita l'associazione di volontariato denominata "Ecoistituto della Valle del Ticino – ODV" che in seguito sarà denominata "Associazione".
- 1.2** - L'Associazione è un Ente di Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e adotta come riferimento, la legge regionale 01/08 e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
- 1.3** - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.4** - La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

- 2.1** - L'associazione ha sede in Cuggiono, e può costituire sedi secondarie.
- 2.2** - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, ma non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Articolo 3

Finalità

- 3.1** - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 3.2** - L'Associazione intende perseguire in modo prevalente le seguenti finalità: tutela dell'ambiente e della salute, la solidarietà, civile, culturale e sociale, la fiducia reciproca, la partecipazione civica e la crescita dello spirito comunitario.

Articolo 4

Attività di interesse generale

- 4.1** L'associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 3, svolge, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



4.2 - In particolare, l'Associazione si propone di:

- Promuovere una cultura ecologica e sociale per il rispetto dell'ambiente, l'uso di strumenti appropriati nella soluzione delle esigenze umane, la nonviolenza come stile di vita.
- Diffondere informazioni per la realizzazione di una società in armonia con gli equilibri dell'esistenza anche attraverso pubblicazioni specifiche editando riviste e libri in tema.
- Favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative pubbliche e private ecocompatibili e solidali.
- Promuovere la cultura della partecipazione

4.3 In particolare le finalità dell'Ecoistituto vengono perseguiti in diversi settori:

- Tecnologie appropriate

Per promuovere una nuova cultura tecnologica, tecniche appropriate dal punto di vista della sostenibilità sociale ed ambientale, adatte a risolvere i bisogni umani fondamentali (alimentazione, salute, abitare, trasporti, cultura, arte) con uno stile di vita più semplice, materie prime naturali e rinnovabili, risparmio di energia, d'acqua, di materiali e territorio

- Mobilità intelligente e città possibile

Per la riduzione degli impatti negativi del traffico, dentro e fuori i centri abitati attraverso la promozione di una mobilità dolce (zone pedonali, ciclabili, traffico lento nei quartieri, mezzi pubblici urbani, ed extraurbani, e l'eliminazione di traffici inutili,)

- Inquinamento zero, acqua, aria, suolo

Per conoscere e prevenire i principali e più pericolosi inquinamenti dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo, proponendo innovazioni tecnologiche, nella produzione industriale e agricola, nei trasporti, nel commercio e nel consumo.

- Salute

Per la riscoperta di metodi curativi dolci basati su essenze naturali e la conoscenza di discipline come omeopatia, iridologia; agopuntura, shatsu, yoga, ecc.

- Abitare, costruire

Per l'incentivazione di un diverso modo di abitare, costruire e riqualificare le abitazioni attraverso criteri di risparmio energetico, l'utilizzo di materiali salubri, possibilmente di origine locale.

- Agricoltura

Per diffondere e sostenere metodi naturali di produzione di alimenti attraverso una agricoltura che valorizzi la qualità e la salubrità dei propri prodotti, la biodiversità e l'ambiente in cui è inserita.

- Risorse e rifiuti

Per la riduzione dei rifiuti, l'allungamento della vita dei prodotti, il loro riuso, la manutenzione e riparazione, l'incentivazione del riciclo e della raccolta differenziata.

- **Conservazione della natura**

Per la difesa delle aree più pregiate dal punto di vista naturalistico (riserve e parchi), la valorizzazione del patrimonio agricolo-rurale (fossi, siepi, architettura rurale anche "minore"), turismo ecocompatibile e rispettoso della natura e dei luoghi.

- **A scuola dalla natura**

Per dare strumenti agli insegnanti, ai genitori ed agli studenti, per facilitare una didattica della creatività, della curiosità, della sperimentazione, una conoscenza anche materiale dei cicli della natura, l'uso intelligente dei mezzi di comunicazione, e la riduzione dei danni provocati dall'invasione della televisione e dall'uso improprio dei mezzi informatici.

- **Integrazione lavoro manuale e intellettuale**

Per il superamento della separazione tra abilità manuali e intellettuali, per una educazione integrale anche attraverso la riscoperta delle tradizioni artigianali e artistiche.

- **Culture locali**

Per la conoscenza, la difesa e la rivalutazione della cultura dei luoghi nei suoi molteplici aspetti e declinazioni locali,

- **Partecipazione sociale**

Per la riscoperta e la crescita di forme di partecipazione alla vita sociale basate sulla responsabilità individuale e comunitaria.

- **Autonomie locali , federalismo , bioregionalismo.**

Per lo sviluppo di una pratica sociale e istituzionale che cresca dal basso verso l'alto a partire dalla comunità locale e dal suo coordinamento con le altre comunità, strutturandosi ai livelli sovralocali attraverso la pratica del federalismo, del bioregionalismo, della solidarietà e del principio di sussidiarietà.

- **Economia, occupazione, lavoro.**

Per un nuovo modo di intendere l'economia e l'occupazione finalizzandola alla valorizzazione dell'ambiente naturale e sociale, per cicli economici il più possibile locali e al servizio delle rispettive comunità, per un nuovo modo di intendere il lavoro che sia basato sull'autorealizzazione e sulla creatività.

- **Fiscalità ecologica**

Per indirizzare coerentemente la leva fiscale orientandola verso la tassazione dello spreco di materiali, energia e territorio .

- **Tempo liberato**

Per un uso cosciente e non alienante del tempo , per la riscoperta della cultura e dell'etica del dono , della reciprocità e della condivisione.

- **Non violenza**

Per la crescita di una cultura che sappia affrontare e risolvere i conflitti superando i concetti della sopraffazione e della violenza sia in ambiti interpersonali che sociali

4.4 - Al fine di svolgere le proprie attività, rivolte prevalentemente in favore di terzi o di beni comuni, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei lavoratori.

4.5 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.6 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico



Articolo 5

Aderenti all'associazione

5.1.1. - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

5.1.2 L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

5.1.3 Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

5.1.4 - Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

5.1.5 - Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5.2 Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

5.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

5.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

5.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5.2.4 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altre OdV, o anche di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate. Gli enti associati partecipano nella persona del rappresentante legale o suo delegato ed hanno diritto ad un solo voto in assemblea.

5.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

5.4 - Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

5.5. Per i soci minorenni il diritto di voto agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

5.6 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

5.6 - La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;

- decesso;

- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione.

- morosità;

5.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

5.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, che ha l'obbligo di convocarla entro 30 giorni.

Articolo 6

Diritti e doveri degli aderenti

6.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

6.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

6.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

6.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

6.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e



approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Articolo 7

Organi sociali dell'Associazione

7.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

7.2 - Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 8

Assemblea degli aderenti

8.1 - L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

8.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14



8.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.

8.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza da un vicepresidente.

8.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.

9.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

9.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.

9.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico.

9.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, o altri aderenti, senza diritto di voto.

9.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.



9.5 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di lavoro, il bilancio preventivo, la relazione di missione e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- realizzare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

9.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

9.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio (subentrano i primi dei non eletti) devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 10

Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;



- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 12

Patrimonio ed Entrate

12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

12.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.



Articolo 13

Esercizio sociale e Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - L'esercizio coincide con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 14

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre-quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91 e dall'entrata in vigore del registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le indicazioni dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legislazione regionale sul volontariato, al Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.



Cuggiono, 17 12 2022